

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5985 del 29/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società S.T.A. S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di costruzione di stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera, sito in Comune di Castello D'Argile (BO), via Pirandello n. 10, loc. Mascarino-Venezzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6286 del 29/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **S.T.A. S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di costruzione di stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera, sito in Comune di Castello D'Argile (BO), via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **S.T.A. S.r.l.** (C.F. 00730700374 e P.IVA 00521881201) per l'impianto destinato ad attività di costruzione di stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera, sito in Comune di Castello D'Argile, via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6362 del 05/12/2018, con scadenza di validità in data 21/03/2034, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 18809 del 22/03/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6362 del 05/12/2018, con scadenza di validità in data 21/03/2034 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
- 6. Obbliga la società **S.T.A. S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società S.T.A. S.r.l. (C.F. 00730700374 e P.IVA 00521881201) con sede legale ed impianto siti in Comune di Castello D'Argile, via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 16/05/2024 (Prot. n. 32705) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di 1 nuova emissioni in atmosfera (E10), di modifica delle emissioni E4, E5 e E7 e di eliminazione di 1 emissioni in atmosfera (E6), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 33866 del 21/05/2024 (pratica SUAP n. 43618/32705/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/05/2024 al PG/2024/93564 e confluito nella **Pratica SINADOC 20147/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/98007 del 28/05/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/114311 del 20/06/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/117237 del 26/06/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 41198 del 28/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/06/2024 al PG/2024/119885, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 47596 del 30/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/07/2024 al PG/2024/139882, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto, riavviando i termini del procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/145933 del 08/08/2024 ha comunicato al Comune di Castello D'Argile, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile) ed ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale che, al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto, attende l'invio da parte dei medesimi dei relativi pareri richiesti.
- Il Comune di Castello D'Argile con nota Prot. n. 7812 del 02/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2024 al PG/2024/157919, ha trasmesso nulla osta urbanistico/edilizio ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/159554 del 04/09/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59587 del 01/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/10/2024 al PG/2024/177695, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria per la matrice di impatto acustico inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/178027 del 03/10/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile) con nota Prot. n. 60459 del 07/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/10/2024 al PG/2024/181447, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 63073 del 21/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/10/2024 al PG/2024/191286, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria per la matrice emissioni in atmosfera inviata dalla società in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 29/10/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.T.A. S.r.l.

Comune di Castello D'Argile (BO), via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Pirandello (affidente al depuratore comunale di via Primaria a Mascarino-Venezzano) classificato dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di costruzione di stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 69682 del 24/07/2018, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 44694 del 24/08/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/08/2018 al PGB0/2018/19453). Tale ultimo parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, **in caso modifica sostanziale della matrice scarichi della vigente AUA, dovrà provvedere ad aggiornare integralmente la documentazione di riferimento** (planimetrie digitali delle reti fognarie interne bianche e nere).
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 31257/2017).

Pratica Sinadoc 20147/2024

Documento redatto in data 29/10/2024

Pratica 30354/54004/2017 SN

Prot. n. 44694

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta S.T.A. S.P.A. con sede in Castello d'Argile (BO) Via Pirandello n. 10 P.I. 00521881201

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/10/2017, al P.G. n. 54004, dal Sig. Tedeschi Alan – Cod. Fisc. TDSLNA70L15A944Z della ditta S.T.A. S.P.A. con sede legale e impianto produttivo sito in Castello d'Argile (BO) - Via L.Pirandello, 10 ove viene esercitata l'attività di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche (D.LGS. 152/2006);;*
- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Codice dell'Ambiente;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

Preso atto che:

- la ditta "S.T.A. S.p.A." svolge attività di costruzione stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera;
- il ciclo produttivo prevede lavorazioni/stampaggio a freddo della lamiera, con taglio laser, trattamenti di saldatura, lavaggio del prodotto, assemblaggio di componenti;
- il processo industriale origina acque reflue provenienti da operazioni di lavaggio pezzi (previo addolcimento dell'acqua); da soluzioni acquose di lubrorefrigerante; da raccolta condensa del compressore; da lavaggio pavimenti;
- le acque reflue da lavaggio pezzi, le emulsioni esauste, le acque della lavapavimenti, le acque di condensa del compressore, sono raccolte in fusti/cisterne posizionati sopra vasche di contenimento e conferite a smaltitore autorizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
- le materie prime vengono stoccate all'interno del capannone;
- nelle aree esterne non è prevista la circolazione / parcheggio di mezzi pesanti;
- la ditta ha predisposto un piano interno di emergenza in caso di eventi critici;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castello d'Argile: "favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici" espresso con nota prot. n. 5303 del 5/06/2018;

Hera S.P.A.: “favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche, convogliate alla pubblica fognatura con condotta interna di tipo misto;*
2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
4. *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
5. *i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
6. *le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Luigi Pirandello, 10 - Castello d'Argile (emulsioni oleose esauste, acque di lavaggio pezzi, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
7. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
8. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
9. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
10. *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
11. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.” espresso con nota prot. n. 69682 del 24 luglio 2018.

- Visti:
- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Visti inoltre:

- il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;
- la documentazione tecnica allegata alla richiesta in oggetto;

Considerato che trattasi di attività ubicata in ambiti produttivi sovracomunali esistenti con prescrizioni specifiche: ASP-C2 (Art. 25 del vigente RUE) per i quali sono previsti Piani Urbanistici Attuativi con P.P.I.P. in corso d'attuazione (Art. 25 del vigente R.U.E.);

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche,*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;*

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 24/08/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.T.A. S.r.l.

Comune di Castello D'Argile (BO), via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera svolta dalla società S.T.A. S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castello D'Argile, via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società S.T.A. S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA**

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**EMISSIONE E2
PROVENIENZA: FORNO DI RINVENIMENTO**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALDATURA – SMERIGLIATURA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TAGLIO LASER 3D

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: TAGLIO LASER 3D

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: TAGLIO LASER 2D

Portata massima	3300 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: TAGLIO LASER 3D

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E8 - E9

PROVENIENZA: CALDAIA GAS METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E4 ed E10 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E4 ed E10, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 31257/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/05/2024 al PG/2024/93564, in data 31/07/2024/2024 al PG/2024/139882 e in data 23/10/2024 al PG/2024/191286).

Pratica Sinadoc 20147/2024

Documento redatto in data 29/10/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.T.A. S.r.l.

Comune di Castello D'Argile (BO), via Pirandello n. 10, Loc. Mascarino-Venezzano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 28/08/2024, presentata dalla società S.T.A. S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castello d'Argile (Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011) per l'attività di costruzione di stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/178027 del 03/10/2024.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile), con nota Prot. n. 60459 del 07/10/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (quale soggetto delegato dal Comune di Castello D'Argile), visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/178027 del 03/10/2024, con parere acustico favorevole Prot. n. 60459 del 07/10/2024 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/10/2024 al PG/2024/181447). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 31257/2017).
- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 05/03/2024 da Matteo Signoretti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società S.T.A. S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/05/2024 al PG/2024/93564).
- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/08/2024 da Matteo Signoretti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società S.T.A. S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/05/2024 al PG/2024/93564).

Pratica Sinadoc 20147/2024

Documento redatto in data 29/10/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



Prot. n. 60459

Pratica 43618/32705/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **S.T.A. Spa** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Pirandello n. 10 – P.I. 00521881201

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/05/2024, Prot. n. 32705, dalla Sig.ra Tedeschi Eder – C.F. TDSDRE69M16A944G in qualità di legale rappresentante della ditta **S.T.A. Spa** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via L.Pirandello n. 10 – P.I. 00521881201 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via L.Pirandello n. 10 ove viene esercitata l'attività di costruzione stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 15/03/2019 prot. n. 17691 con scadenza di validità al 14/03/2034;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 7812 del 02/09/2024 (Prot. SUAP n. 52711 del 03/09/2024) si è pronunciato nel modo seguente: "Parere Favorevole per quanto di competenza ai fini Urbanistici ed Edilizi...";

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 178027 del 03/10/2024 (Prot. SUAP n. 60005 del 03/10/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 07/10/2024

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Gestione del Territorio

Prot. n. 0007812/2024 del 02/09/2024

Rif.to SUAP: Pratica n. 43618/32705/2024
Rif.to ARPAE: Pratica Sinadoc 20147/2024

Spett.li
SUAP dell'Unione Reno Galliera
(Rif. Prat. SUAP n. 43493/28113/2024)
PEC: unione@pec.renogalliera.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e concessioni metropolitana
Unità AUA e acque reflue
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: RICHIESTA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO E PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE MATRICE SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via L.Pirandello, 10 – **Rilascio parere di competenza urbanistico edilizio.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza avanzata dal SUAP dell'Unione Reno – Galliera, assunta agli atti con protocollo n. 4665/2024 del 21/05/2024 ed avente come oggetto: "ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO E PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE MATRICE SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA. Ditta richiedente S.T.A. Spa. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via L.Pirandello, 10";

Visto l'avvio del procedimento AUA da parte di ARPAE acquisito agli atti con prot. n. 4930/2024 del 29/05/2024;

Vista la nota pervenuta da ARPAE acquisita agli atti con prot. n. 7308/2024 del 08/08/2024;

Visto il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;

Vista la documentazione allegata alla richiesta in oggetto;

Considerato che trattasi di attività ubicata in ASP_B2 (ex zone D2): ambito produttivo comunale esistente assoggettato a Piano Particolareggiato convenzionato (art. 25 RUE);

Verificata la conformità dell'insediamento allo strumento urbanistico vigente;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative;

Visto l'art. 107 del vigente "T.U.EE.LL." (D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 2/2024 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

RILASCIA

parere favorevole per quanto di competenza ai fini urbanistici ed edilizi;

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.
Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Marco Pesare

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005

Istruttoria: Arch. Elisabetta Bragalli

S. Giorgio di Piano, 03/10/2024

Sinadoc 20147/2024

**Comune di Castello d'Argile
Area Gestione del Territorio
Sede**

c.a. Responsabile dell'Area Arch. Elisabetta Bragalli
Pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

SUAP dell'Unione Reno Galliera

c.a. Alessandro Borri
Pec: unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue**

c.a. Farnè Lorenzo

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **S.T.A. S.P.A.** Via Pirandello n. 10 - Castello d'Argile (BO) - **trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento Pratica Suap n. 43618/32705/2024.**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata e viste le successive integrazioni (come da Ns richiesta del 20/06/2024 PG/2024/114311) pervenute in data 31/07/2024 Ns PG/2024/139882, nonché l'integrazione volontaria di cui al PG/2024/0177695 del 02/10/2024, si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta la modifica dell'AUA rilasciata da Arpae-AACM di Bologna con DET-AMB- 2018-6362 del 05/12/2018 relativa allo stabilimento di Pirandello n. 10 - Castello d'Argile (BO) per quanto concerne modifica sostanziale della matrice emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/159554 del 04/09/2024).

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione denominata *"Valutazione previsionale di impatto acustico"* redatta da TCA¹, Revisione 1 del 28/08/2024, si rileva quanto segue.

¹ Trattasi del tecnico in acustica ing. Matteo Signoretti iscritto al n° 958 dell'elenco Enteca.

L'azienda svolge l'attività di costruzione stampi e prototipi per la lavorazione della lamiera attraverso un ciclo produttivo così articolato:

Cesoiatura del foglio di materia prima - Taglio laser 2D - Stampaggio a freddo (imbutitura) - Taglio laser 3D - Lavaggio a detergente - Trattamento termico - Saldatura TIG/MIG - Saldatura a punti - Rivettatura - Chiodatura - Confezionamento. In particolare con la modifica sostanziale richiesta la Ditta intende apportare delle modifiche alle emissioni in atmosfera già autorizzate; nello specifico sostituire il macchinario di riferimento del **Taglio Laser** con un nuovo macchinario, aumentando la portata del relativo camino di espulsione dei fumi **E4** (da 2000 Nmc/h a 4500 mc/h). Tale emissione è asservita da un impianto di abbattimento costituito da un filtro a tasche. Inoltre la Ditta ha richiesto una **nuova emissione in atmosfera: E10** a servizio del **Taglio Laser 3D** il cui camino E10 avrà una portata massima pari a 2500 Nmc/h. Tale emissione è asservita da un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce. A fronte di queste modifiche viene pertanto valutata la compatibilità acustica degli interventi.

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** dove non sono presenti le future sorgenti sonore fisse esterne, in modo da verificare il livello del rumore residuo e la sua compatibilità acustica in termini di rispetto del valore limite di immissione assoluto (clima acustico di zona); successivamente analizza lo **stato di progetto** facendo una valutazione previsionale del rumore ambientale considerando l'inserimento dei nuovi impianti di aspirazione esterni, funzionanti solamente nel periodo diurno. La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante campagna di misure condotta dal TCA sia in periodo diurno (misure eseguite tra il 12/04/2023 e il 10/07/2024) che notturno (misure eseguite in data 28-29/08/2024). Durante la campagna di misura *ante-operam* tutto l'insediamento produttivo, secondo quanto riportato dal TCA, si trovava nelle normali condizioni di funzionamento, condizioni quindi rappresentative del normale impatto acustico.

La valutazione previsionale *post-operam* viene effettuata mediante simulazione modellistica: secondo quanto riportato nella valutazione previsionale di impatto acustico, il modello matematico che è stato utilizzato ha eseguito i calcoli nelle tipiche condizioni di funzionamento a sorgenti tutte accese e funzionanti in modo da poter verificare le condizioni acusticamente più critiche. La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente. La valutazione ai ricettori in particolare è stata effettuata valutando il rispetto del limite differenziale, qualora quest'ultimo fosse applicabile. La valutazione del criterio differenziale è stata effettuata all'esterno delle facciate dei ricettori.

Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti sia in periodo diurno che notturno) e posizionamento del microfono nei punti di misura "M", posti in corrispondenza dei confini di pertinenza dell'impianto sui quattro lati dello stabilimento, nonché in corrispondenza dei ricettori presenti. Microfono posto su di un treppiede ad un'altezza di circa 1,5 m, direzionato verso l'interno dell'attività. Il tutto è stato eseguito per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*).
- Calcolo del livello di rumore ambientale come sopra descritto, ai ricettori individuati mediante simulazione modellistica inserendo la nuova sorgente (camino esterno estrazione fumi E10 posizionato in copertura). Per il calcolo previsionale è stato utilizzato il software iNoise nella versione V2024 Pro.

- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale). Le misure effettuate in corrispondenza dei ricettori, fronte facciata degli stessi, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di emissione ed immissione. Per quanto riguarda il limite differenziale, secondo quanto riportato dal TCA, le misure risultano essere inferiori al livello di applicabilità dello stesso (se misurato a finestre aperte; condizione quest'ultima, maggiormente rappresentativa del potenziale disturbo dato dal funzionamento dell'attività in oggetto).

Il Comune di Castello D'Argile ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "Classe IV² – Aree di intensa attività umana", nella stessa classe è situato il ricettore individuato a sud R03. I ricettori abitativi a nord (R01, R02 ed R04) sono posti in "Classe II³ - Aree prevalentemente residenziali".

Come riportato dal TCA nella Revisione 1 della valutazione previsionale di impatto acustico, nel periodo notturno le uniche attività svolte, senza presenza di personale e con macchinari completamente automatici, avvengono sulla parte nord dello stabilimento (nello specifico è indicato solo un macchinario di taglio laser a funzionamento completamente automatico). In riferimento a questa emissione, nonché al disturbo provocato da eventuali altri impianti, anche accessori, a servizio dell'attività, accesi anche in periodo notturno, sono state effettuate le misurazioni su questa zona (parte nord) ripetendo le postazioni M02, M05, M06 e aggiungendo la M07 in corrispondenza del ricettore R04 (rispetto alla precedente Revisione del 05/03/2024), sebbene venga specificato dal TCA che per l'impianto oggetto della valutazione previsionale (Taglio Laser: nuovo camino di espulsione fumi E10) non è previsto il funzionamento nel periodo notturno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera E4 - Taglio laser D1 ed E10 - Taglio laser D3, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, sia in periodo diurno che in periodo notturno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;*
- b. *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*

² Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **55 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 45 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- g. l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno, ad eccezione di quelli dichiarati nella valutazione previsionale di impatto acustico, a funzionamento automatico, posti sul lato nord dello stabilimento.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.